

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 103

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PELLEGGI, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, VALENSISE**

*Presentata il 19 giugno 1987*

### Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È indispensabile la convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione nei tempi più brevi; è una esigenza che proviene da tutte le associazioni degli emigranti ma soprattutto dagli italiani all'estero che da troppo tempo non hanno più voce per definire la politica dell'Italia per l'emigrazione, e per essere finalmente partecipi dei destini della loro Patria. L'ultima Conferenza è del 24 febbraio-1° marzo 1975 e da allora, non bisogna dimenticare, è stato sciolto il Comitato consultivo degli italiani all'estero e il Comitato interministeriale dell'emigrazione non ha mai funzionato. Noi denunciavamo questa situazione gravissima che vuole colpire la nostra emigrazione, milioni e

milioni di italiani che sono stati dimenticati, misconosciuti, abbandonati.

La nostra emigrazione costituisce un mondo certamente cresciuto politicamente e socialmente, consapevole della propria forza e cosciente di aver pagato grossi tributi allo sviluppo e al progresso sia dell'Italia che dei Paesi in cui vive e opera. È decisa a rivendicare propri spazi partecipativi, come ha dimostrato nelle recenti elezioni dei Comitati dell'Emigrazione italiana, e a far valere il proprio peso politico come conferma la pressante e ormai unanime richiesta di voler esercitare il diritto di voto all'estero per le elezioni politiche e amministrative italiane.

L'accentuarsi di questi movimenti e le pressioni dell'associazionismo hanno stimolato, è vero, una sempre più attenta considerazione da parte degli organi istituzionali e delle forze politiche, considerazione che a tutt'oggi però non si è tradotta in fatti concreti.

Eppure l'emigrazione italiana nel mondo era e rimane una grande questione nazionale che bisogna affrontare con una organica politica del governo che tenga conto delle mutate situazioni e condizioni di vita e di lavoro delle nostre collettività.

Gli emigrati sono stati i primi a pagare nella fase di recessione, in quella di lenta ripresa e di trasformazioni tecnologiche che le nazioni industrializzate hanno e stanno attraversando. Sono i primi a pagare le difficoltà del reinserimento produttivo ed ambientale quando sono costretti a rientrare in Patria.

Sono ancora considerati cittadini di seconda categoria perché non possono votare, non sono mai stati censiti, non possono avere la pensione sociale che i cittadini in Italia nelle stesse condizioni hanno, e molti altri diritti sono loro conculcati soltanto perché risiedono all'estero.

Le condizioni di vita e di lavoro dei nostri connazionali sono sempre gravi ed

esigono, sotto l'incalzare delle novità intervenute nella situazione economica internazionale, nuove iniziative sia sui paesi di emigrazione tradizionale sia su quelli in via di sviluppo dove si orienta un nuovo tipo di emigrazione.

Soltanto per grosse linee è possibile interpretare in un unico schema i problemi dell'emigrazione italiana in Europa da quelli dei connazionali che vivono e lavorano oltreoceano e da quella cosiddetta « tecnologia » che nasce al seguito di imprese italiane o straniere che operano all'estero.

Si rende quindi necessario un esame aggiornato e una approfondita analisi di queste condizioni di vita e di lavoro delle nostre collettività, soprattutto per quelle che si sono stabilizzate nelle località di residenza e nelle quali all'uomo solo si è andata sostituendo la famiglia emigrata creando così ulteriori problemi immensi e drammatici quali quelli delle seconde, terze e quarte generazioni.

È quindi chiara l'esigenza di ridefinire la politica dell'Italia per questi milioni di connazionali all'estero ai quali anche la IX Legislatura non ha saputo dare risposte adeguate, e di realizzare l'impegno assunto dal Governo nel Convegno Stato-regioni tenutosi il 4 e 5 aprile 1985 alla Farnesina.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Convocazione e organizzazione).*

1. È indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1987.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

## ART. 2.

*(Scopo della Conferenza).*

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica dell'emigrazione per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali degli emigrati e delle loro famiglie;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli emigrati sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di

residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle collettività emigrate nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di emigrati aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna emigrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le collettività emigrate hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venire alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

### ART. 3.

*(Comitato organizzatore).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della

Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei due rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni e federazioni operanti nel settore della emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici rappresentati in Parlamento;

h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984.

2. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Il comitato organizzatore è integrato da ventuno rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi delle leggi 9 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530, secondo criteri di ripartizione e procedure di designazione stabiliti dallo stesso comitato organizzatore.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1.

5. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

6. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

#### ART. 4.

*(Comitato ristretto).*

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato or-

ganizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto è integrato da tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana.

3. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

4. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretario generale della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

5. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

#### ART. 5.

*(Data della Conferenza).*

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il comitato organizzatore.

## ART. 6.

*(Presidenza della Conferenza —  
Comitato di presidenza).*

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni designato dai membri del comitato organizzatore di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 3.

2. I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

## ART. 7.

*(Delegati e invitati alla Conferenza).*

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 3 determina i criteri per una equa rappresentanza dei Comitati dell'emigrazione italiana istituiti ai sensi dell'articolo 24, comma secondo, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e

commisurato anche alla consistenza delle collettività di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì decidere i criteri di ripartizione tra rappresentanti di organismi operanti all'estero e in Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai due commi precedenti. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

#### ART. 8.

*(Segretariato e segretario generale della Conferenza).*

1. Il Segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda delle necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo

determinato, esperti e collaboratori di livello equivalente a quello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

#### ART. 9.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, e successive modificazioni, che regola l'ammini-

strazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1987 si provvede:

a) quanto a lire 1.300 milioni con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1986 sull'assegnazione statale per l'esercizio finanziario 1986 al CNEL; a tal proposito le dette disponibilità versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate al bilancio del CNEL nell'anno finanziario 1987;

b) quanto a lire 3.700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.